

 <p><b>Comune di Castel Guelfo di Bologna</b></p>	<p><b>Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b></p> <p><b>CONCESSIONE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</b></p>	<p>Rif. Doc.: <b>CONVENZ.1</b></p> <p>Rev.: 0.0</p> <p>Data: 20.06.2013</p> <p><b>Modello n° 7</b></p>
	<p><i>Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81</i></p>	<p><i>pag. 1 di 4</i></p>

## SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

### TITOLO 1 – CENNI GENERALI

#### Art. 1 – Normativa di riferimento

##### *Normativa generale*

D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Dm 10 marzo 1998 “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”

DPR 462/2001;

DM 388/2003

##### *Normativa specifica (normative di prevenzione incendi):*

DM 06 giugno 2005 per impianti sportivi

#### Art. 1.1 – Definizioni

*Proprietario o locatario:* ente che detiene la proprietà dell’immobile, individuato nell’amministrazione comunale.

*Conduttore:* ente con un legale rappresentante individuato in una persona fisica responsabile della conduzione

*Datore di lavoro:* persona fisica legale rappresentante dell’ente che gestisce un’attività con addetti a varie mansioni . Il conduttore può essere nello stesso tempo il gestore dell’attività ed il datore di lavoro

*luogo dell’attività:* edificio o spazio delimitato o porzione di edificio ad uso specifico dell’attività esercitata dal conduttore

### TITOLO 2 – ADEMPIMENTI

#### Art. 2 – Obblighi del Proprietario (amministrazione comunale)

##### **2.1 consegna dell’immobile**

L’Amministrazione comunale, in qualità di proprietaria degli impianti e dell’immobile, ne assicura la conformità alla vigente normativa edilizia, urbanistica ed in materia di sicurezza e li consegna in buono stato di conservazione ed efficienti.

##### **2.2 manutenzione dell’immobile**

L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di garantirne il mantenimento in efficienza effettuando esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria relativamente agli impianti (elettrici, termici, antincendio) ed alla struttura

L'Amministrazione comunale consegna i locali completi di impianto di naspi e/o idranti ed estintori di cui le spetta la manutenzione straordinaria.

### **Art. 3 – Obblighi del Conduttore (ente od associazione, ecc.)**

**3.1** L'ente "gestore" in quanto "Datore di lavoro" e "titolare" dell'attività avrà l'onere del rispetto di tutti gli aspetti inerenti il rispetto e l'attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

**3.2** Il conduttore deve entro il termine di 30 gg. far pervenire all'Amministrazione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente nella quale si attesta di aver ottemperato agli adempimenti di seguito descritti.

#### **3.3 conduzione e manutenzione ordinaria dell'immobile ed impianti**

L'ente conduttore riceve l'immobile in condizioni di conformità alla vigente normativa edilizia, urbanistica ed in materia di sicurezza e s'impegna a mantenerne il livello di adeguamento normativo.

L'ente conduttore dovrà:

eseguire verifiche periodiche relative al corretto funzionamento degli impianti o attrezzature inerenti la sicurezza (illuminazione di emergenza, idranti, cassetta di pronto soccorso, ecc.)

L'ente conduttore si impegna a garantire il mantenimento in efficienza dell'impianto elettrico effettuando gli interventi di manutenzione ordinaria. Si impegna altresì a non effettuare alcun intervento di modifica sull'impianto elettrico.

Per quanto riguarda gli impianti di terra, l'ente conduttore si impegna ad ottemperare ai disposti del DPR 462/2001 art.4:

"Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale."

In caso di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi il responsabile dell'attività dovrà: effettuare la richiesta del Certificato di prevenzione incendi (CPI) (o la voltura della titolarità), entro 30 gg. decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto e dalla consegna dell'immobile;

predisporre il Registro di prevenzione incendi sul quale annotare le verifiche periodiche segnalando all'Amministrazione eventuali carenze rilevate;

Le attrezzature, di proprietà del conduttore, utilizzate dagli addetti alla manutenzione ordinaria dovranno essere conformi alla normativa vigente e dotate di certificazione CE.

#### **3.4 conduzione dell'attività nel rispetto della normativa per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro**

Il conduttore provvederà a tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell'attività, ed in particolare si impegna a:

elaborare un proprio Documento di valutazione dei rischi o la valutazione dei rischi inerente lo svolgimento della propria attività;

elaborare un Piano di emergenza per ogni "luogo" ove viene svolta una o più attività del conduttore;

provvedere alla formazione del personale addetto all'emergenza antincendio e primo soccorso come emerge dall'esito del Documento di valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza;

provvedere alle dotazioni di primo soccorso con i contenuti previsti dal Decreto 388/2003;

dotare il personale di dispositivi di protezione individuale nel caso in cui si renda necessario in seguito alla redazione del Documento di valutazione dei rischi,

Il conduttore garantisce che i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e gestione dei locali e nell'utilizzo delle attrezzature saranno in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali qualora necessarie.

Il Conduttore provvederà ad effettuare una adeguata informazione e formazione al proprio personale in base a quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 in riferimento ai rischi generali ed ai rischi specifici

Il Conduttore, in caso di effettuazione dei lavori all'interno dei locali, provvederà ad attuare quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 che si riporta di seguito:

### **Art. 26.**

## **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve

essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

### **TITOLO 3 – SORVEGLIANZA**

**Art. 4** L'amministrazione, nella persona del Responsabile del Settore o di persona da lui delegata, entro il termine di 90 gg dal ricevimento della dichiarazione del Conduttore di cui art. 3.2. del titolo 2, potrà eseguire le verifiche necessarie per Attestare la corretta esecuzione degli adempimenti, in caso negativo ne intimerà l'esecuzione con un termine di 30 gg.

La mancata esecuzione degli adempimenti farà decadere il titolo alla conduzione dell'attività ed occupare i locali.